

per i lavori in gesso
e d'intonacatura

Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Alle spettabili ditte attive nel settore dei
lavori in gesso e d'intonacatura,
stuccatori, montatori e plafonatori del
Cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, novembre 2020

Impiego della figura del facchino presso ditte attive nel settore del gesso e d'intonacatura

Gentili Signore,
Egregi Signori,

la Commissione paritetica per i lavori in gesso e d'intonacatura ha recentemente constatato un crescente impiego di figure professionali che apparentemente non sono assoggettate alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per i lavori in gesso e d'intonacatura (CCL), quale ad esempio quella del *facchino*.

Al fine di arginare tale fenomeno, la Commissione paritetica si rivolge alle ditte e alle agenzie di personale a prestito per rammentare che **il CCL non enumera alcuna categoria professionale attiva nei cantieri al di fuori di quelle elencate all'art. 18 CCL** e pertanto l'impiego del *facchino* o di figure simili è considerata una violazione delle disposizioni contrattuali.

Tali considerazioni si basano

- a) sul fatto che il campo d'applicazione personale del CCL stabilisce in modo chiaro il non assoggettamento di determinate categorie e
- b) sul principio secondo cui, se una figura professionale non è esplicitamente esclusa dal campo di applicazione, la stessa dovrà imperativamente farne parte.

Ciò sta a significare, nel caso concreto, che la figura professionale del *facchino* non può essere esclusa dal campo di applicazione personale del CCL e che, dal momento che le attività svolte in cantiere da tale figura hanno come scopo ultimo la buona riuscita dell'impresa, i lavoratori inquadrati oggi come *facchini* dovranno essere classificati all'interno delle categorie previste dall'art. 18 CCL e rispettarlo nella sua interezza.

Gli stipendi di coloro che eseguono delle attività in qualità di *facchino* o simili devono quindi essere inseriti perlomeno nella classe salariale *manovale*. Tutto ciò è sempre stato dato come assodato dalla

Commissione paritetica; per questa ragione le casistiche, passate e future, che verranno rilevate saranno passibili di sanzioni e sottoposte all'obbligo di versare eventuali differenze salariali.

Invitano tutte le aziende e agenzie di personale a prestare a voler prenderne buona nota di quanto sopra esposto e assicurandovi che siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per salutarvi cordialmente.

**Commissione paritetica cantonale
per i lavori in gesso e d'intonacatura**



M. Rocca
Presidente